

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

PROPOSTA DI ACCORDO DI CONCORDATO MINORE

AI SENSI DEGLI ARTT. 74 E SS. CCII

O.C.C.: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

GESTORE DELLA CRISI: AVV. DANIELE DISCEPOLO

La Signora DANIELA GIACOMETTI (cf GCMDNL69M60D451F) nata a [REDACTED], e residente in [REDACTED] (di seguito "DG o "Ricorrente") rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli Avv.ti Emanuela Scaleggi (CF: SCLMNL71C55E783I) e Fabiola Tombolini (CF: TMBFBL71E64E690J), come da procura in calce, con domicilio eletto presso il loro studio in Ancona, Via Sandro Totti n. 7 (ai fini delle comunicazioni di cancelleria: avvemanuelascaleggi@puntopec.it e avvtombolini@siriopec.it) espone quanto segue

1) PREMESSA.....	1
PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE.....	4
2) L'ORIGINE DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE.....	5
3) ASSENZA DI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ATTI IN FRODE E ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI.....	8
4) IL PASSIVO	8
5) L'ATTIVO.....	9
6) SITUAZIONE FAMILIARE, SPESE DI MANTENIMENTO.....	11
7) LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE.....	12
7.1 L'ATTIVO MESSO A DISPOSIZIONE E IL RIPARTO	12
7.2 LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	15
8) CONCLUSIONI	17

1) PREMESSA

1. La Ricorrente in data 18.7.2024 ha presentato istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona, per valutare l'accesso a una procedura negoziale di regolazione della crisi (doc. 01);

2. In data 23.7.2024 veniva nominato dall'OCC Gestore della Crisi l'Avv. Daniele Discepolo, con il quale a seguito dell'accettazione dell'incarico sono state condivise la documentazione e le informazioni richieste, fino alla redazione della "Relazione particolareggiata" (doc. 02) allegata alla presente domanda ex art. 76 c. 2 ccii;

3. Vi è situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del Codice della Crisi, atteso il perdurante squilibrio tra il passivo a suo carico e il patrimonio disponibile, con impossibilità di un adempimento anche futuro.

4. L'esposizione debitoria è costituita da un debito verso l'[REDACTED] che ha origine in oltre 20 anni fa, [REDACTED], relativo a [REDACTED], quando era socia accomandante (con quota del [REDACTED]) in società gestita dal socio accomandatario e di

OMISSIS

O M I S S I S

7) LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Come anticipato, la situazione familiare e reddituale della Ricorrente non consente neppure in prospettiva futura il pagamento del debito supra descritto, si propone pertanto un pagamento a saldo e stralcio, con apporto di finanza esterna, come di seguito descritto.

7.1 L'ATTIVO MESSO A DISPOSIZIONE E IL RIPARTO

Ritiene la Ricorrente di poter formulare una proposta migliorativa rispetto alle aspettative di una eventuale liquidazione controllata (che è come noto il parametro di riferimento), offrendo ai creditori un importo maggiorato, grazie all'apporto di finanza esterna, mettendo a disposizione liquidità, oltre a propri risparmi personali in unica soluzione (per € _____), con ulteriore aggiunta di € _____, per un totale di finanza esterna di € _____, e quindi totali € _____, tale da consentire il pagamento del tributo in una percentuale del _____.

Premesso che l'orizzonte temporale della procedura si prospetta pressochè immediato (in

45 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa), la ricorrente propone il risanamento della propria annosissima situazione debitoria con la messa a disposizione, condizionatamente all'omologa, di totali € [REDACTED] così composti:

- € [REDACTED] (utilizzati per il pagamento delle prededuzioni)
- € [REDACTED], quale finanza esterna, che [REDACTED] mettere a disposizione (anche per consentire alla Ricorrente di [REDACTED]) al fine di vedere finalmente la sig.ra Giacometti liberata [REDACTED]. Il versamento avverrebbe, come da impegno sottoscritto e allegato (doc. 31) per spirito di liberalità e senza richiesta di restituzione, condizionatamente alla definitività dell'omologa e entro 30 giorni dalla stessa, per agevolare la buona riuscita della procedura. Si tratta di importo non disponibile in mancanza di omologa del concordato minore, e quindi nell'alternativa liquidatoria.

Il tutto condizionatamente all'omologa e quindi all'approvazione da parte del creditore, ferma l'applicabilità del cd. cram down fiscale, come per legge, trattandosi di accordo maggiormente conveniente rispetto a ogni alternativa liquidatoria, come si vedrà infra.

Quanto sopra verrà versato in un conto dedicato, che verrà aperto dalla Ricorrente a seguito dell'omologa, e da cui verranno effettuati i versamenti delle somme in adempimento dell'accordo, entro 45 gg dal passaggio in giudicato.

L'importo risponde al requisito di cui all'art 74 ccii c. 2, vale a dire tale da *"incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda"*, poiché allo stato non vi sono somme pignorabili, se non il reddito mensile percepito (decurtabile di 1/10) e l'automobile intestata, il cui valore si assesta in circa € [REDACTED] (in ipotesi di immediata liquidazione, senza neppure calcolare i costi per la vendita).

In sintesi si offre la pronta soluzione di importo maggiorato rispetto alle finanze disponibili, mettendo a disposizione liquidità altrimenti inferiore e in ogni caso incerta.

Il piano presuppone inoltre la sospensione (per cui si fa istanza già a partire dalla domanda ex art. 78 c. 2 lett. d) della trattenuta applicata in favore di [REDACTED], in forza di pignoramento dello stipendio, da revocare per i ratei a scadere dopo il deposito della domanda (e dopo l'omologa).

Gli importi sopra previsti verranno versati in un conto dedicato, che verrà aperto dalla Ricorrente a seguito dell'omologa (e da cui verranno effettuati i versamenti delle somme in adempimento dell'accordo) entro 40 gg dal suo passaggio in giudicato e subordinatamente a tale evento.

Di seguito la tabella della proposta

TAB. 4- PROPOSTA

DETTAGLIO CREDITORI	IMPORTO	%	RIPARTO ATTIVO (€ ██████████)
A - PREDEDUZIONI			
OCC (saldo)	€ ██████████	100%	██████████
COMPENSO PROFESSIONISTI	--	--	--
FONDO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA	██████████	100%	██████████
A - TOTALE PREDED.	██████████	100%	██████████
B) CREDITORI VOTANTI			
████████████████████	██████████	11% (30,5%)	██████████
██████████	██████████	11%	██████████ €
B - TOTALE RIPARTO	██████████	11%	██████████
TOTALE A+B			██████████

L'importo messo a disposizione della procedura e destinato al creditore (e ██████████) è di € ██████████ pari all'11% del passivo esposto (il 30,5% del ██████████).

Nel piano risultano le seguenti voci:

A) Prededuzioni: pagamento al 100%

1) Compenso OCC: residui € ██████████ (oneri compresi) a saldo di quanto preventivato (doc. 19) e salvo liquidazione del GD ex art 81 c.4 ccii, tenuto conto dell'acconto pagato all'OCC ante deposito. Tale saldo verrà pagato con finanza propria;

2) spese di registrazione sentenza: € ██████████ Importo forfettario a disposizione per la registrazione della sentenza di omologa e per le spese bancarie. Pagamento con finanza esterna.

3) quanto al compenso dei legali dell'istante (Avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini): non compare nella tabella dei pagamenti da piano in quanto le stesse al fine di agevolare l'omologa del piano proposto e di non gravare i costi delle prededuzioni, hanno accettato di prevederne il pagamento dopo l'esecuzione del piano (postergazione) comunque condizionatamente all'omologa, fermo il privilegio in mancanza). Tale compenso viene contenuto a saldo in € ██████████ accessori (per complessivi ██████████ oneri inclusi), e viene accettato dalla Ricorrente con la firma del presente ricorso), comprensivo di studio,

predisposizione del ricorso e del piano.

B) Creditori votanti: pagamento di € [REDACTED] (stimato nell'11 % del totale, [REDACTED] del [REDACTED] con finanza esterna

Nell'unica classe sono inseriti i creditori [REDACTED] con pagamento dell'importo indicato in [REDACTED] complessivi, sul residuo credito aggiornato al netto delle somme nelle more incamerate con il pignoramento dello stipendio.

Considerato che [REDACTED] vanta un credito di € [REDACTED] di cui solo € [REDACTED] è costituito dal tributo e il resto da sanzioni e interessi, ne risulta che sull'intero credito la percentuale di soddisfo è dell'11% sulla debitoria totale, ma è pari al 30,5 % del tributo.

Risulta inoltre un pagamento dell'11% anche del creditore [REDACTED], altrimenti incapiente.

7.2 LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Tale proposta deve ritenersi vantaggiosa e maggiormente conveniente dell'alternativa liquidatoria, offrendo una somma certa e in tempi immediati, e una soddisfazione almeno parziale maggiormente vantaggiosa per il creditore erariale.

Ai fini della *cd convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata* si evidenzia quanto segue.

Seppure in ottica liquidatoria risulterebbe una capienza per la soddisfazione del creditore erariale, occorre farne una valutazione che tenga conto:

- da un lato degli attivi disponibili:
 - a) trattenute nel triennio dallo stipendio mensile garantita la disponibilità di quanto necessario al mantenimento ex art 268 c. 4 CCII (indicato in € [REDACTED] mensili).
Attesa la disponibilità reddituale su cui fare affidamento in ipotesi liquidatoria di circa 1/10 dello stipendio il ricavato nel triennio, e salvo esigenze straordinarie di spesa/mantenimento che pure possono verificarsi, sarebbe di totali € [REDACTED] (ottenuti calcolando € [REDACTED] al mese *13 *3 anni = € [REDACTED]).
 - b) valore di liquidazione dell'automobile: € [REDACTED] ove la vendita sia proficua e immediata. Va peraltro considerato che la liquidazione dell'auto andrebbe coordinata con una maggiore esigenza di mantenimento della Ricorrente, quantomeno per l'acquisto di altra vettura, pur di valore minimo, necessaria per recarsi a lavoro e per le attività quotidiane. L'alternativa della privazione del bene,

senza sostituzione, per converso, inciderebbe negativamente sulla determinazione della massa attiva liquidabile, anche in considerazione del tipo di lavoro svolto, con turni flessibili e orari variabili che non le permettono agevolmente di organizzarsi con i mezzi, o dovendo optare per la locazione di un diverso mezzo (con l'effetto di un incremento delle spese e corrispondente decremento del patrimonio di liquidazione) per non mettere a repentaglio l'unica fonte di reddito della ricorrente.

Lo scenario liquidatorio nella migliore delle ipotesi porterebbe al seguente realizzo nel triennio:

Ipotesi di Attivo da LC	
automobile	████████
risparmi	████████
stipendio	████████
totale	████████

- A tale importo andrebbero decurtate: le prededuzioni (in misura almeno pari a quanto qui previsto per € ██████ oltre altre spese per la liquidazione, stimabili in almeno ██████ quanto a pubblicità vendita e custodia auto, spese bancarie, spese vive liquidatore), le prededuzioni/privilegi professionali dei legali che hanno assistito la ricorrente (seppure in massimo contenimento, quantificati in € ██████, essendo la rinuncia alla prededuzione condizionata all'omologa del CM).

Per un totale di € ██████00 circa da detrarre dall'attivo sopra indicato.

Dalle superiori considerazioni, si otterrebbe un valore di realizzo disponibile per il creditore in tre anni, pari a € ██████

La proposta di risanamento del concordato minore, che offre al creditore invece la maggior somma di € ██████ (saldate le prededuzioni e post posti i privilegi professionali), in tempi praticamente immediati, alla definitività dell'omologa, senza alea di realizzo, risulta quindi maggiormente conveniente rispetto allo scenario sopra descritto. Non solo apporterebbe somme maggiori ma una maggior convenienza anche in termini qualitativi, con incasso immediato e certo.

Quanto appena evidenziato risulta anche confermato dal Gestore della Crisi, che nella sua relazione ha proceduto sia in ordine all'attestazione dell'incapienza del privilegio mobiliare dell'erario ex art 75 c. 2 CCII, che consente lo stralcio del privilegio dell'████████ ██████, essendone assicurato il pagamento *"in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione"* (collocata in € ██████ la somma limite di soddisfazione spettante a ██████ nella LC), sia in ordine

all'attestazione ex art 80 c. 3 ccii di maggiore convenienza per l'ipotesi di mancata adesione, seppure decisiva, dell'ente (cd. cram down)⁵.

Per tali motivi, si sottolinea che la presente proposta di concordato minore, così come formulata, offre una finanza esterna che aumenta in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, e risulta senz'altro vantaggiosa per i creditori rispetto ad un'eventuale alternativa liquidatoria sia sotto il profilo del maggior importo del credito che verrebbe recuperato sia sotto il profilo temporale, in quanto l'attivo della procedura verrà destinato ai creditori in un arco temporale minore.

8) CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra, la Ricorrente come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

pertanto che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- dichiarare aperta la procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78 c. 1 CCII, con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Daniele Discepolo, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- ai sensi dell'art.78 c. 2 lett. c) assegnare ai creditori un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale fare pervenire all'OCC, nella persona dell'Avv. Daniele Discepolo, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla presente proposta di concordato minore e le eventuali contestazioni;
- ai sensi dell'art.78 c. 2 lett. d) disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; per lo stesso principio sospendere altresì la trattenuta sullo stipendio relativa al pignoramento in corso notificato da [REDACTED] datore di lavoro, [REDACTED]
- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze o ricorrendo l'ipotesi dell'art 80 c. 3,

⁵ Secondo l'art 80 c.3 "Il giudice, [...], omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria [...]".
Prosegue, poi, il medesimo c. 3 "Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, c. 1 e anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata."

AVV. FABIOLA TOMBOLINI
Via Sandro Totti n. 7 – 60131 Ancona
ftombolini@avvtombolini.it

AVV. EMANUELA SCALEGGI
Via Sandro Totti n. 7 – 60131 Ancona
avvemanuelascaleggi@gmail.com

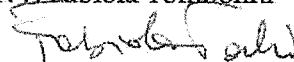
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ancona 17.3.2025

Avv. EmanuelaScaleggi



Avv. Fabiola Tombolini



Daniela Giacometti





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile**

in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello,
nel procedimento ex art. 74 ss. CCII introdotto da **DANIELA GIACOMETTI** (C.F. GCMNDL69M60D451F) assistita dagli avvocati Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato avv. Daniele Discepolo;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 08/05/2025 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità e regolarità formale della proposta;

letta la relazione del 16/06/2025 dell'OCC dalla quale emerge che il decreto è stato comunicato a tutti i creditori e che nel termine assegnato nessuno di essi ha espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

rilevato che, nello specifico, i creditori di cui all'unica classe ammessa al voto, indicata come B e composta dai creditori [REDACTED] non hanno comunicato il voto e che, pertanto, deve intendersi che abbiano prestato consenso alla proposta;

considerato che, premesso quanto innanzi, l'OCC ha conclusivamente dato atto del raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 79 CCII per una percentuale complessiva del credito ammesso al voto pari al 100,00%;

quanto al merito della proposta, a fronte del passivo e dell'attivo reso disponibile alla procedura, la stessa prevede anche l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori ai quali sono garantiti i seguenti pagamenti:

1. il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per [REDACTED]
2. il pagamento del creditore privilegiato [REDACTED], nella misura dell'11% del credito, per euro [REDACTED];

3. il pagamento del creditore privilegiato [REDACTED] nella misura dell'11% del credito, per [REDACTED]

il piano prevede che i pagamenti verranno effettuati entro 45 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

l'attivo concordatario è pari ad € [REDACTED] quali disponibilità liquide presenti sul [REDACTED], nonché da € [REDACTED] quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

in proposito, l'esperto nominato ha evidenziato come la soluzione concordataria prospettata sia da ritenere maggiormente conveniente rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria che nella specie avrebbe ad oggetto la quota parte dei redditi futuri della ricorrente nel corso del triennio della procedura di liquidazione controllata calcolata in € [REDACTED] (€ [REDACTED] x [REDACTED] mensilità), le somme ricavabili dalla vendita dell'autoveicolo intestato all'istante del valore di circa € [REDACTED], le [REDACTED] [REDACTED] per un totale di circa [REDACTED] (già al netto delle spese in prededuzione e dei compensi dei professionisti), a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna e da quanto messo a disposizione dalla proponente nei quarantacinque giorni successivi al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, pari complessivamente [REDACTED]

la proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII e l'OCC ha espresso il proprio parere favorevole all'omologazione;

conclusivamente, atteso che nella specie sono da ritenersi rispettati i presupposti formali e sostanziali che giustificano l'omologa del concordato, anche all'esito del voto favorevole dei creditori, debitamente informati e dunque posti in condizione di esprimere il proprio consenso e/o dissenso e che non sono state segnalate dall'OCC eventuali situazioni di criticità diverse da quelle di cui i creditori sono stati a suo tempo ampiamente informati;

P.Q.M.

visto l'art. 80 CCII,

OMOLOGA il concordato minore proposto da **DANIELA GIACOMETTI** (C.F.: GCMDNL69M60D451F) [REDACTED]
[REDACTED]

CONFERMA la nomina dell'avv. DANIELE DISCEPOLO, già Commissario giudiziale, affinché svolga le funzioni dell'OCC;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, li 20/06/2025

Il Giudice

Dr.ssa Giuliana Filippello